

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Decreto Rep. Prot. n.
Anno 2025 Tit. III Cl. 1 Fasc. All. n. 1

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo – Modifica

LA RETTRICE

Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto MUR 6 giugno 2023 n. 96 “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;

Considerato che la recente normativa ministeriale, in particolare il decreto MIUR n. 1835 del 6 dicembre 2024 “Linee guida per l'offerta formativa a distanza”, rende necessario intervenire con un adeguamento di alcuni articoli del regolamento Didattico di Ateneo;

Richiamata la delibera del 21 ottobre 2025, rep. n. 279, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha reso parere favorevole al Senato Accademico alla modifica del Regolamento didattico di Ateneo;

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 4 novembre 2025, rep. n. 119 con la quale è stata approvata la modifica del Regolamento didattico di Ateneo;

Vista l'approvazione del CUN alla proposta di modifica del Regolamento didattico di Ateneo resa nell'adunanza del 26 novembre 2025;

Visto il decreto direttoriale MUR del 28 novembre 2025 prot. n. 852 con il quale viene approvata la proposta di modifica del Regolamento didattico di Ateneo e, che all'art. 2 stabilisce che la Rettrice provvederà ad emanare con proprio decreto la modifica alla parte generale del Regolamento didattico di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di procedere all'emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo – Parte generale, il cui testo allegato fa parte integrante del presente decreto, stabilendone l'entrata in vigore alla data del presente decreto;
2. di incaricare l'Ufficio Offerta formativa dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

La Rettrice
Daniela Mapelli
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo	Il Dirigente	Il Direttore Generale
Cristina Stocco	Roberta Rasa	Alberto Scuttari

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

INDICE SOMMARIO

Art. 1 Finalità	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Offerta formativa e titoli	3
Art. 4 Ordinamenti didattici dei Corsi di studio.....	4
Art. 5 Regolamenti didattici dei Corsi di studio	5
Art. 6 Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio	6
Art. 7 Pubblicazione dell'offerta formativa	6
Art. 8 Compiti delle strutture didattiche	6
Art. 9 Compiti didattici	7
Art. 10 Esami e verifiche di profitto	7
Art. 11 Commissioni d'esame o di verifica del profitto	9
Art. 12 Prove finali.....	9
Art. 13 Commissioni per le prove finali	10
Art. 14 Studenti.....	11
Art. 15 Iscrizione a singoli insegnamenti.....	12
Art. 16 Attività di orientamento e tutorato.....	12
Art. 17 Requisiti per l'ammissione	12
Art. 18 Ammissione condizionata al primo anno di un Corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico.....	13
Art. 19 Assicurazione della qualità e valutazione della qualità delle attività didattiche	13
Art. 20 Certificazione del titolo di studio	14
Art. 21 Mobilità internazionale e riconoscimento dei crediti	14
Art. 22 Opzioni da ordinamenti previgenti	15
Art. 23 Strutture didattiche e strutture di raccordo	15
Art. 24 Norme transitorie	15
ALLEGATO 1	16

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Padova, nonché gli aspetti di organizzazione delle attività comuni ai Corsi di studio, in conformità alla legislazione vigente e allo Statuto di Ateneo.
2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi di Padova costituiscono la parte seconda del presente regolamento che sarà aggiornata annualmente a conclusione dell'iter di approvazione degli ordinamenti previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per Corsi di studio si intendono i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale e i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) per Corsi di studio internazionali si intendono:
 - Corsi di studio interateneo con Atenei esteri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
 - Corsi di studio con curriculum dedicato che prevede il rilascio del titolo doppio o multiplo;
 - Corsi di studio erogati interamente in lingua straniera;
 - altri Corsi di studio con mobilità internazionale strutturata secondo le indicazioni ministeriali;
 - c) per strutture didattiche si intendono i Dipartimenti, i quali si raggruppano in strutture di raccordo denominate Scuole di Ateneo;
 - d) per Dipartimento di riferimento di un Corso di studio si intende il Dipartimento che se ne assume la responsabilità e gli oneri di gestione finanziaria e amministrativa. Il Dipartimento di riferimento è individuato, anche per i Corsi a rilevante valenza interdipartimentale, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo;
 - e) per Dipartimenti interessati a un Corso di studio si intendono i Dipartimenti raggruppati in una Scuola, che assolvono l'attività didattica relativa al Corso stesso attraverso i docenti ad essi afferenti;
 - f) per "sentiti i Dipartimenti" o "sentite le Scuole" si intende su deliberazione motivata dei Dipartimenti o delle Scuole, rispettivamente;
 - g) per Credito Formativo Universitario (CFU) si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - h) per attività formativa si intende ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - i) per insegnamento si intende ogni attività formativa in ambiti disciplinari di base, caratterizzanti, affini o integrativi;
 - j) per curriculum si intende l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
 - k) per piano di studio si intende lo specifico "progetto formativo", articolato in attività formative, che ogni studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio;
 - l) per docenti si intendono:
 - i docenti dell'Ateneo: ogni dipendente che abbia la qualifica di professore di ruolo o di ricercatore di ruolo o di ricercatore a tempo determinato;
 - i docenti di altro Ateneo: professori e ricercatori dipendenti di altri Atenei italiani o esteri a cui le strutture didattiche attribuiscono compiti didattici di insegnamento secondo

- quanto previsto dalla normativa vigente;
 - i docenti esterni: altri soggetti a cui le strutture didattiche attribuiscono compiti didattici di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- m) per cultore della materia, ai fini della partecipazione alle commissioni degli esami o delle verifiche del profitto degli studenti, si intende uno studioso o un esperto con specifiche competenze professionali relative alle discipline del settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesta la sua opera.
- Tra gli studiosi rientrano: gli assegnisti, i dottori di ricerca, gli specialisti (di area medico-sanitaria, psicologica, veterinaria, umanistica), i dipendenti con ruolo di ricercatore degli Enti Pubblici di ricerca o di analoghe istituzioni estere, i professori e i ricercatori universitari non più in servizio. Gli esperti possono essere liberi professionisti o dipendenti di Enti pubblici o privati, in possesso di professionalità non reperibili tra i docenti dell'Ateneo;
- n) per microcredenziali si intendono le certificazioni di competenze, solitamente ottenute attraverso corsi brevi o esperienze di apprendimento mirate, più brevi e più flessibili rispetto ai titoli di studio, e progettate per attestare l'acquisizione di abilità o conoscenze particolari.

Art. 3 Offerta formativa e titoli

1. L'Università degli Studi di Padova, oltre ai Corsi di studio di cui all'articolo 2 c. 1 lett. a), istituisce corsi di specializzazione in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea. I corsi di specializzazione sono disciplinati dai regolamenti delle Scuole di specializzazione e i loro ordinamenti didattici sono riportati nell'autonoma sezione del regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università degli Studi di Padova istituisce, ai sensi della normativa vigente, Corsi di dottorato di ricerca disciplinati dall'apposito regolamento.
3. L'Università degli Studi di Padova istituisce inoltre:
 - a) master di primo e di secondo livello,
 - b) corsi di perfezionamento,
 - c) corsi di alta formazione,
 - d) corsi di aggiornamento professionale,
 - e) corsi per la formazione degli insegnanti, disciplinati dagli appositi regolamenti.
4. L'Università degli Studi di Padova può realizzare i Corsi di studio e le altre iniziative di cui al presente articolo anche in collaborazione con altri Atenei italiani e esteri, rilasciando anche congiuntamente, secondo modalità concordate, i relativi titoli e/o diplomi sulla base di apposite convenzioni da perfezionare prima dell'attivazione del Corso di studio.
5. Al termine dei Corsi di studio di cui all'articolo 2 c. 1 lett. a) e dei corsi di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo, l'Università degli Studi di Padova rilascia i titoli di studio di seguito elencati con la relativa referenziazione al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF):
 - a) laurea (EQF 6),
 - b) laurea magistrale (EQF 7),
 - c) diploma di specializzazione (EQF 8),
 - d) di dottorato di ricerca – abbreviato con PhD - (EQF 8),
 - e) master universitario di primo livello (EQF 7),
 - f) master universitario di secondo livello (EQF 8),
 - g) diplomi relativi ai corsi per la formazione degli insegnanti.

Rilascia, inoltre, i seguenti attestati:

 - h) di perfezionamento,
 - i) di alta formazione,
 - j) di aggiornamento professionale.

Al conseguimento dell'attestato di cui alle lettere i) e j), l'Università degli Studi di Padova rilascia la relativa microcredenziale.

Art. 4 Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi di Padova sono deliberati dal Senato Accademico con parere del Consiglio di Amministrazione e sono emanati nel rispetto del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni, dei decreti ministeriali relativi alle Classi di laurea e alle Classi di laurea magistrale e del presente regolamento didattico di Ateneo.
2. Gli ordinamenti didattici vengono redatti secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale.
In particolare gli ordinamenti didattici determinano:
 - a) la denominazione del Corso di studio, con la relativa classe ovvero classi di appartenenza, nonché i suoi obiettivi formativi specifici elaborati anche in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea;
 - b) la lingua o le lingue di erogazione del corso di studio;
 - c) la modalità di svolgimento del Corso di studio secondo le tipologie previste dalla specifica normativa;
 - d) il quadro generale delle attività formative con il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascun ambito, riferendoli per le attività relative alla formazione di base e quelle caratterizzanti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le relative modalità di verifica, rinviando anche al regolamento didattico del corso di studio.
3. Le determinazioni di cui al comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), sono assunte dall'Ateneo previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, che dovranno essere individuati anche in relazione alle professioni classificate dall'ISTAT. La consultazione delle parti sociali avviene con le modalità previste dalle apposite linee guida stabilite dall'Ateneo.
4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, con l'esclusione delle classi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico stabilite dalla normativa, possono prevedere, negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente. In ogni caso, alle attività formative afferenti a settori previsti dalla classe devono essere riservati:
 - a) almeno il 40% dei CFU necessari per conseguire il titolo di studio, nel caso di corso di laurea,
 - b) almeno il 30 % dei CFU necessari per conseguire il titolo di studio, nel caso di corso di laurea magistrale.
5. Sulla base della normativa vigente, gli ordinamenti didattici definiscono la modalità di erogazione dei Corsi di studio.
6. Per i Corsi di studio che prevedono una modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza, il Senato Accademico provvede a deliberare la Carta dei servizi che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. Tale Carta dei servizi, che costituisce un complemento del presente Regolamento, sarà aggiornata in base agli standard tecnologici adottati e sarà pubblicata on line prima dell'inizio delle attività didattiche.
7. Ai fini dell'accreditamento dei Corsi di studio che prevedono una modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza, il materiale didattico erogato e i servizi offerti sono certificati da un'apposita commissione designata da ciascun Consiglio di Corso di studio e periodicamente aggiornati.

Art. 5 Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Tali regolamenti sono approvati, nel rispetto dell'articolo 12, comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni, dai competenti consigli della Scuola acquisito il parere dei consigli dei Dipartimenti interessati su proposta del consiglio di Corso di studio interessato ovvero, per i Corsi di studio di nuova attivazione, del Comitato ordinatore nominato con le modalità stabilite dal Senato accademico.
I regolamenti didattici dei Corsi di studio, prima dell'approvazione, sono sottoposti al competente ufficio dell'Amministrazione centrale per la verifica della loro conformità al presente regolamento e alla normativa vigente.
Tutti i predetti regolamenti, redatti secondo lo schema di regolamento didattico di Corso di studio approvato dal Senato accademico, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sono emanati dal Rettore.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano in particolare:
 - a) l'elenco delle attività formative redatto secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale; per i singoli insegnamenti vengono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in moduli e la lingua di erogazione;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i CFU e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa. Alle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 54 dello Statuto spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario e comunque nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento del corso di studio e degli obiettivi formativi specifici dello stesso;
 - d) con quali modalità, tra quelle individuate dagli Organi di governo, gli studenti adeguano il proprio piano di studio all'offerta formativa annuale qualora modificata rispetto a quella dell'anno accademico di immatricolazione;
 - e) la tipologia delle forme didattiche anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - g) i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera;
 - h) le modalità di verifica dei requisiti d'accesso;
 - i) gli obblighi formativi aggiuntivi e le modalità di assolvimento, quando previsti;
 - l) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei CFU già acquisiti dagli studenti e per l'eventuale attribuzione del voto;
 - m) le modalità di verifica della conoscenza obbligatoria della lingua di un Paese dell'Unione Europea con riferimento ai livelli richiesti, nonché di quanto previsto nell'articolo 10, comma 5, lettere d ed e del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni;
 - n) le forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e l'eventuale numero minimo di CFU da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale negli studi universitari;
 - o) i criteri e le modalità con le quali il consiglio di Corso di studio, su istanza dell'interessato, determina la corrispondenza fra CFU previsti nell'ordinamento del Corso e quelli acquisiti presso altri Corsi dell'Ateneo, altre istituzioni universitarie nazionali o internazionali nonché presso soggetti esterni all'Università. Nel caso dei riconoscimenti previsti all'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni, il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato per ogni corso di studio dal relativo ordinamento didattico entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
4. L'aggiornamento annuale dell'elenco previsto al comma precedente, lettera a) avviene anche attraverso la pubblicazione delle informazioni nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa

prima dell'inizio dell'anno accademico.

L'elenco potrà essere sostituito da un allegato al regolamento didattico del Corso di studio che riporti un indirizzo o un percorso internet, dove saranno reperibili tutte le informazioni, costantemente aggiornato a cura del Dipartimento di riferimento in collaborazione con la Scuola di Ateneo competente.

Art. 6 Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

1. I Corsi di studio sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modificazioni, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e di accreditamento dei Corsi di studio.
2. Le proposte di istituzione di nuovi Corsi di studio devono essere coerenti con le strategie dichiarate dall'Ateneo e vengono presentate agli Organi di Ateneo con le modalità e nei tempi stabiliti dalle specifiche linee guida.
3. L'istituzione di un Corso di studio è deliberata, nel rispetto della normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione con parere del Senato Accademico, acquisito il parere del CO.RE.CO. La proposta viene avanzata dalle Scuole, sentito il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti interessati e acquisito il parere della Commissione paritetica docenti-studenti.
4. L'attivazione annuale, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio, nonché la relativa programmazione degli accessi, ~~sono~~ sono deliberate, nel rispetto della normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione con parere del Senato Accademico. La proposta viene avanzata dalle Scuole, sentito il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti interessati. In caso di disattivazione di un Corso di studio la Scuola competente acquisisce anche il parere della Commissione paritetica docenti-studenti.
5. Ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei Corsi di studio è richiesta la presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti, secondo lo schema previsto dalla banca dati ministeriale, ai sensi della normativa sull'accREDITAMENTO dei Corsi di studio. In caso di istituzione di un corso di studio è richiesta anche la relazione del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 7 Pubblicazione dell'offerta formativa

1. La divulgazione dell'offerta didattica e dei servizi dell'Università degli Studi di Padova, relativa ad ogni anno accademico, avviene attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo oltre che attraverso eventuali altre forme di comunicazione.
Tali strumenti informativi dovranno garantire, nel rispetto dei requisiti di trasparenza previsti dalla normativa vigente, una corretta, completa e tempestiva comunicazione nei confronti di studenti e futuri studenti.
2. Attraverso le comunicazioni di cui al comma precedente si attua la pubblicità dell'informazione.

Art. 8 Compiti delle strutture didattiche

1. I Dipartimenti, su proposta dei consigli di Corso di studio, provvedono alla programmazione delle attività formative erogate dal proprio personale e ne verificano, nel rispetto della libertà di insegnamento, lo svolgimento in modo da realizzare il perseguimento degli obiettivi formativi previsti. I Dipartimenti programmano e verificano, in coordinamento con le Scuole, la piena ed equilibrata utilizzazione della risorsa docente.

2. Con apposita delibera adottata dal consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del consiglio del Corso di studio interessato, è individuato un responsabile per ogni attività formativa, anche se articolata in moduli.
3. I Dipartimenti di riferimento approvano l'assetto didattico annuale, lo trasmettono alle Scuole e si assumono la responsabilità e gli oneri di gestione finanziaria e amministrativa anche in relazione agli obiettivi strategici, programmati ogni triennio, dei Dipartimenti
4. Le Scuole coordinano e razionalizzano, di intesa con i Corsi di studio, le attività didattiche programmate dai Dipartimenti organizzando i servizi comuni al fine di garantire una gestione integrata dei Corsi di studio e verificano, d'intesa con il Dipartimento di riferimento di ciascun Corso di studio, il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dai curricula in coerenza con le analisi dei risultati ottenuti nell'apprendimento svolte dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Art. 9 Compiti didattici

1. Nel rispetto delle vigenti norme in materia e di quanto previsto dagli Organi accademici, per l'assolvimento degli obblighi didattici, i docenti dell'Ateneo adempiono ai compiti didattici istituzionali svolgendo le loro attività di insegnamento nei Corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, nella Scuola Galileiana di studi superiori, nei corsi di specializzazione, di perfezionamento scientifico, di dottorato di ricerca, nonché tutte le attività di servizio agli studenti come previsto dal Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti.
2. Il numero delle ore dedicate a ciascuna attività formativa, con la specifica degli argomenti trattati per ciascuna lezione, è certificato da ciascun docente dell'attività formativa su apposito registro conforme al modello approvato dal Senato Accademico. Detto registro deve essere completato dal docente entro due mesi dalla fine delle lezioni, approvato dal Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di studio e archiviato nell'apposito repertorio del Dipartimento di riferimento del Corso di studio.
I registri sono accessibili nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. I Presidenti delle commissioni sono tenuti alla pubblicazione degli esiti degli esami entro 14 giorni dal completamento della prova d'esame e, in ogni caso, prima della data dell'appello successivo. La verbalizzazione degli esami deve essere effettuata entro 15 giorni dal termine della sessione di riferimento o, per gli appelli fuori sessione, entro 15 giorni dalla data dell'appello.
4. I docenti assicurano la loro presenza per il ricevimento degli studenti secondo modalità approvate dal Dipartimento di afferenza, ovvero dal Dipartimento di riferimento del Corso di studio qualora si tratti di responsabili di attività formative i quali non siano docenti dell'Ateneo.
5. L'orario delle attività didattiche viene definito dalle strutture didattiche interessate in maniera coordinata nella Scuola competente in modo tale da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli studenti e un utilizzo efficiente delle aule disponibili. Gli orari sono resi pubblici almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre o semestre.

Art. 10 Esami e verifiche di profitto

1. I regolamenti didattici dei Corsi di studio specificano le modalità di verifica dei risultati delle attività formative allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
2. Gli esami e le verifiche di profitto possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali

loro combinazioni. Possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.

3. Gli esami e le verifiche di profitto, su richiesta dello studente, potranno essere adattati e adeguati secondo il concetto di "accomodamento ragionevole" per tenere conto della tutela degli studenti con disabilità, con disturbi dell'apprendimento e altre necessità specifiche certificate.
4. I consigli dei Corsi di studio effettuano un monitoraggio continuo sui criteri e sulle modalità di svolgimento degli esami e delle verifiche di profitto.
5. L'eventuale articolazione di una attività formativa strutturata in moduli coordinati comporta un'unica valutazione collegiale, con modalità approvate dal Presidente del consiglio del Corso di studio su proposta del responsabile concertata con i titolari dei singoli moduli.
6. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
7. Il voto, qualora previsto, è sempre espresso in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. Qualora il superamento della verifica del profitto non comporti l'attribuzione di un voto, l'acquisizione dei CFU previsti potrà essere attestata attraverso il termine "idoneo" oppure "approvato", oppure, qualora sia indispensabile attribuire un giudizio, "sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo".
8. Un esame già verbalizzato con esito positivo non può essere sostenuto nuovamente.
9. Lo svolgimento degli esami e delle verifiche di profitto nelle attività formative ha luogo nelle date individuate dalle strutture didattiche formative ha luogo nelle date individuate dalle strutture didattiche interessate in maniera coordinata nella Scuola competente all'interno delle sessioni stabilite dal Calendario accademico.
10. Per sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa, fatti salvi i tirocini annuali dei corsi di studio delle professioni sanitarie, lo studente ha a propria disposizione, nell'arco di un anno dalla conclusione dell'attività formativa e compatibilmente con le scadenze fissate per gli appelli di laurea, cinque appelli:
 - a. uno o due nella sessione successiva al periodo in cui si è svolta l'attività;
 - b. uno o due nella sessione di recupero di settembre, nei quali è possibile sostenere gli esami relativi a tutte le attività formative svolte nei periodi precedenti;
 - c. uno o due collocati in sessioni diverse dalle precedenti.

Il Dipartimento di riferimento del corso di studio con il coordinamento della Scuola competente può prevedere ulteriori appelli di recupero all'interno delle sessioni fissate dal Senato Accademico, eventualmente stabilendo specifiche limitazioni alla fruizione di tali appelli aggiuntivi.

Il periodo intercorrente tra gli appelli non potrà essere inferiore a dieci giorni per l'ordinamento trimestrale e a quattordici giorni per l'ordinamento semestrale.

Deroghe al numero minimo di cinque appelli possono essere approvate dal Senato Accademico per le Scuole che, sentiti i Dipartimenti raggruppati, ne facciano motivata richiesta.
11. Il calendario delle sessioni d'esame, contenuto nel Calendario accademico, è reso noto prima dell'inizio dell'anno accademico.
12. Le date degli esami e delle altre forme di verifica sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima dell'inizio del trimestre o del semestre.

13. Le date degli esami possono essere modificate dal responsabile dell'attività formativa previa autorizzazione del Presidente del Corso di studio. In ogni caso non sono consentite le anticipazioni degli appelli.
14. Le verifiche di profitto, nonché l'esame finale, si svolgono in presenza, salvo i casi di deroga previsti dalla normativa vigente. Specifiche indicazioni sono approvate dal Senato Accademico.

Art. 11 Commissioni d'esame o di verifica del profitto

1. Per ogni attività formativa, l'esame o la verifica finale del profitto individuale avviene a opera di una commissione che ne assicura il carattere pubblico.
2. La commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento o, su sua delega, dal Presidente della Scuola. La commissione è costituita da membri effettivi e supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile dell'attività formativa e l'altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare o ad un settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento abbia precedentemente riconosciuto tale qualifica (secondo quanto indicato all'art. 2 c. 1 lett. m). In caso di impedimento del Presidente, il Direttore di Dipartimento o, su sua delega, il Presidente della Scuola nomina un sostituto.
3. La commissione redige apposito verbale digitale dell'esame o della verifica di profitto. In via eccezionale, su richiesta del Presidente della commissione, il Direttore del Dipartimento di riferimento può consentire deroghe alla firma digitale.
4. Il verbale deve essere compilato e firmato dal Presidente della commissione entro i termini previsti dall'art. 9 c. 3. Il Presidente della commissione attesta nel verbale la composizione della commissione, nonché il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 12 Prove finali

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale.
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio.
3. La prova finale dei Corsi di laurea avviene in forma orale, scritta, pratica o eventuali loro combinazioni, e può prevedere la stesura di una relazione finale. La verbalizzazione del superamento di tale prova avviene nel corso di una seduta della commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 13.
4. La prova finale dei Corsi di laurea magistrale e dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 13 che verbalizza il superamento della prova.
5. Lo studente svolge il proprio lavoro di preparazione della tesi magistrale, o dell'eventuale relazione finale di laurea, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del Corso di studio, dandone opportuna comunicazione agli uffici competenti. Il relatore vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione.
6. Possono essere relatori di tesi magistrale, o dell'eventuale relazione finale di laurea, i docenti

dell'Ateneo o di altro Ateneo in convenzione e i docenti esterni titolari di attività formative previste nella programmazione didattica dell'Ateneo.

7. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver acquisito tutti i CFU necessari per il conseguimento del titolo entro 15 giorni dall'inizio dell'appello di laurea.
8. Il voto della prova finale è sempre espresso in centodecimi e la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
9. I regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio sulle modalità di svolgimento della prova e sui criteri per la determinazione del voto finale.
10. Per lo svolgimento delle prove finali dei Corsi di studio, con l'eccezione delle prove finali regolamentate annualmente attraverso apposito decreto ministeriale, le strutture didattiche interessate in maniera coordinata con la Scuola competente stabiliscono almeno tre appelli opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal Calendario accademico.
11. La prova finale dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 e successive modificazioni ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
12. Il superamento della prova finale per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della Formazione Primaria - classe LM-85bis ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria ai sensi dell'art. 6 c. 5 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010.
13. Il superamento della prova finale per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41 abilita all'esercizio della professione di Medico Chirurgo ai sensi dell'art. 102, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del D.M. n. 8 del 2 aprile 2020.
14. Per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in Farmacia e Farmacia industriale - classe LM-13, in Medicina veterinaria - classe LM-42, per i Corsi di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 e per i Corsi di laurea professionalizzanti in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 e in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 di cui agli articoli 1, 2 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163, successivi decreti attuativi e successive modificazioni, l'esame finale abilita alle rispettive professioni.

Art. 13 Commissioni per le prove finali

1. Per la prova finale del Corso di studio il Direttore del Dipartimento di riferimento o, su sua delega, il Presidente della Scuola competente, nomina una commissione costituita da almeno 5 componenti individuati tra i docenti dell'Ateneo, i docenti esterni e i docenti di eventuali Atenei in convenzione, salvo il caso delle prove finali regolamentate attraverso apposita normativa ministeriale. Il Presidente della commissione è individuato tra i docenti dell'Ateneo.
2. La commissione redige apposito verbale digitale della prova finale. Il verbale deve essere firmato dal Presidente della commissione entro 2 giorni lavorativi dallo svolgimento della prova finale. Il Presidente della commissione attesta sul verbale la composizione della commissione, nonché il regolare svolgimento dei suoi lavori.

3. La composizione e le funzioni delle commissioni per le prove finali dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie abilitanti alle rispettive professioni sono regolate all'art. 7 del decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 e successive modificazioni.
4. La composizione della commissione per la prova finale del Corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria - classe LM-85bis abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è regolata dal D.M. n. 249 del 10 settembre 2010
5. La composizione e le funzioni della commissione per la prova finale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41 abilitante alla professione di medico chirurgo sono regolate dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del D.M. n. 8 del 2 aprile 2020 e dalle conseguenti note ministeriali.
6. La composizione e le funzioni delle commissioni per le prove finali dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in Farmacia e Farmacia industriale classe LM-13, in Medicina veterinaria - classe LM-42, dei Corsi di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-5 e dei Corsi di laurea professionalizzanti in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe L-P02 e in Professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe L-P03 sono regolate dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163 e successivi decreti attuativi, successive modificazioni e conseguenti note ministeriali.

Art. 14 Studenti

1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Università degli Studi di Padova coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, per la formazione degli insegnanti, di specializzazione, di master, di perfezionamento, di alta formazione, di aggiornamento professionale, di dottorato.
2. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento, se prescritto, delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme.
3. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di istruzione superiore secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022, dai relativi decreti attuativi e con le modalità definite dalle linee guida di Ateneo approvate dal Senato Accademico.
4. Il Senato Accademico delibera ogni anno, con il Calendario accademico, la scadenza per le immatricolazioni, le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche e i periodi di svolgimento dell'attività didattica, di accertamenti di profitto, della presentazione della domanda di ammissione alla prova finale e di conseguimento del titolo. Le scadenze amministrative relative alle carriere degli studenti sono determinate annualmente con specifico decreto rettorale.
5. Il Rettore può accogliere motivate istanze o domande presentate oltre i termini stabiliti. In particolare:
 - per i Corsi ad accesso libero possono essere accolte oltre i termini le domande di preimmatricolazione e di immatricolazione/iscrizione solo per coloro che hanno sostenuto la prova di accesso;
 - per i Corsi a numero programmato a livello locale possono essere accolte oltre i termini solo le domande di immatricolazione / iscrizione presentate da candidati utilmente collocatisi nella graduatoria di ammissione e, nel caso di una pluralità di istanze, secondo l'ordine risultante dopo che tutti i candidati che hanno presentato la domanda nei termini sono stati iscritti.

6. Le norme relative alle procedure amministrative e alla gestione delle carriere degli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università degli Studi di Padova sono determinate nel Regolamento delle carriere delle Studentesse e degli Studenti, in accordo con le norme in vigore e col presente regolamento didattico. Le carriere degli studenti iscritti agli altri percorsi formativi attivati dall'Ateneo sono disciplinate negli appositi regolamenti.
7. La figura dello studente non impegnato a tempo pieno negli studi universitari, la decadenza, la rinuncia, la sospensione degli studi sono disciplinate nei regolamenti di cui al precedente comma 6.
8. Lo studente può acquisire dei CFU presso altri Atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
9. Lo studente può conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 15 Iscrizione a singoli insegnamenti

1. L'iscrizione a singoli insegnamenti è disciplinata da uno specifico regolamento di Ateneo.

Art. 16 Attività di orientamento e tutorato

1. L'Università degli Studi di Padova cura le attività di orientamento e tutorato a sostegno della progettazione formativa e professionale, in un'ottica di formazione continua, per garantire la crescita e il sostegno nei processi di scelta con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva e l'inclusione sociale. In particolare supporta gli studenti nella scelta del corso di studio in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, accompagna nel percorso degli studi attraverso attività di accoglienza e sostegno allo studio, favorisce l'accesso al mondo del lavoro.
Le attività sono coordinate attraverso apposite strutture dell'Ateneo e in collaborazione con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate sulla base delle indicazioni e degli indirizzi strategici degli Organi di governo. Le attività di tutorato sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo.
3. L'Università degli Studi di Padova tutela gli studenti con disabilità, con disturbi dell'apprendimento e altre necessità specifiche certificate durante tutte le fasi del percorso universitario con azioni di orientamento e supporto personalizzate, finalizzate all'attività didattica e al benessere, senza che vengano snaturati i contenuti e gli obiettivi formativi del Corso di studi e nel rispetto dei regolamenti previsti per la totalità della popolazione studentesca.
4. Nel rispetto della normativa vigente, le attività di supporto sono organizzate mediante specifiche strutture di Ateneo in collaborazione con il personale docente con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi strategici degli Organi di governo.

Art. 17 Requisiti per l'ammissione

1. Nel rispetto della normativa vigente, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, nonché i criteri di definizione degli obblighi formativi aggiuntivi, sono deliberati con congruo anticipo dal Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente, su proposta dei consigli di Corso di studio.
2. L'accesso ai Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico avviene previa verifica

obbligatoria dell'adeguata preparazione iniziale, il cui risultato non è vincolante nel caso di Corsi ad accesso libero.

3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, il regolamento didattico dei corsi di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono il possesso di requisiti curriculari, l'adeguatezza della personale preparazione e le relative modalità di verifica, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere effettuate prima della verifica della adeguatezza della personale preparazione.
4. Per i Corsi internazionali che prevedono il rilascio di un titolo doppio, multiplo o congiunto in collaborazione con Atenei esteri, i requisiti di ammissione sono stabiliti dalle relative convenzioni.
5. Le prove di ammissione, su richiesta dello studente, potranno essere adattate e adeguate secondo il concetto di "accomodamento ragionevole" per tenere conto della tutela degli studenti con disabilità, con disturbi dell'apprendimento e altre necessità specifiche

Art. 18 Ammissione condizionata al primo anno di un Corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico

1. Gli studenti immatricolati a un Corso di studio possono modificare la propria scelta nel rispetto dei tempi fissati dal decreto rettorale di determinazione delle scadenze amministrative emanato annualmente in applicazione del Calendario accademico e delle modalità previste dal regolamento didattico del nuovo corso di studio.
2. I competenti consigli dei Corsi di studio organizzano le attività formative finalizzate all'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi e definiscono le relative modalità di assolvimento.
3. Il superamento delle verifiche relative agli obblighi formativi aggiuntivi entro il 30 settembre del primo anno è presupposto indispensabile per il proseguimento degli studi e non dà luogo all'acquisizione di CFU ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento.
4. Lo studente che non abbia assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Art. 19 Assicurazione della qualità e valutazione della qualità delle attività didattiche

1. L'Università degli Studi di Padova promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica. Al fine di verificare l'efficacia e l'adeguatezza delle attività formative, l'Ateneo si dota di un Sistema di Assicurazione della Qualità che descrive un insieme di processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione della didattica, in linea con la normativa nazionale in materia; definisce le tempistiche, gli indicatori e la documentazione a supporto di tali processi; definisce, in accordo con lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, i compiti e le responsabilità degli Organi di governo e delle strutture responsabili dell'Assicurazione Qualità (Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Consigli di Corso di Studio, Dipartimenti e Scuole).
2. La autovalutazione della qualità delle attività didattiche svolte, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, avviene secondo modalità omogenee in tutto l'Ateneo, tenendo conto delle specificità dei vari ambiti culturali, delle indicazioni fornite dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo all'articolo 3, comma 7.

Art. 20 Certificazione del titolo di studio

1. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, e dal Direttore generale, fatto salvo quanto previsto dalle rispettive convenzioni per i diplomi rilasciati congiuntamente ad altri atenei italiani e esteri.
2. L'Università degli Studi di Padova rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta le principali informazioni circa il percorso formativo seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Tale relazione è redatta in lingua italiana e in lingua inglese, ed è firmata dal Direttore generale.
3. Il modello della relazione informativa, conforme a quelli adottati dai paesi dell'Unione Europea, è approvato dal Senato accademico.
4. L'Università degli Studi di Padova, per permettere una facile condivisione e la verificabilità del titolo da parte di terzi, può rilasciare inoltre certificazioni digitali (ad esempio, Open badge e Blockcert) con la descrizione delle competenze acquisite al termine del percorso formativo.

Art. 21 Mobilità internazionale e riconoscimento dei crediti

1. L'Università degli Studi di Padova promuove la mobilità studentesca internazionale tramite la partecipazione al programma Erasmus+ e ad altri programmi di mobilità propri o promossi da altri enti o consorzi. Tali collaborazioni si sviluppano all'interno di specifici accordi che possono prevedere anche l'inserimento di percorsi di mobilità strutturata o di titolo doppio/multiplo/congiunto nei Corsi di studio.
2. Per mobilità studentesca si intende qualsiasi forma e tipologia di mobilità promossa nell'ambito di iniziative collaborative con partner internazionali, ovvero mobilità fisica, ibrida e virtuale.
3. Al fine di garantire pari opportunità agli studenti partecipanti, in un'ottica di piena inclusione, l'Ateneo può mettere a disposizione risorse finanziarie complementari ai fondi dell'Unione Europea a supporto della mobilità fisica.
4. Le attività svolte in mobilità da studenti iscritti all'Ateneo sono riconosciute e, laddove preventivamente approvate tramite il Learning Agreement, danno luogo all'acquisizione di crediti formativi validi ai fini della carriera.
5. L'intero pacchetto di crediti, relativo all'insieme delle attività formative approvate, sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del Corso di studio di appartenenza, tenendo in considerazione i risultati dell'apprendimento.
6. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS. La conversione dei voti esteri avviene, laddove possibile, in base alle tabelle ECTS di distribuzioni statistiche.
7. Nel caso di titoli doppi o multipli con università fuori dallo Spazio Europeo per l'Istruzione Superiore, la relativa convenzione dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.
8. L'Ateneo promuove molteplici forme di "internazionalizzazione a casa" per le quali possono anche essere erogati CFU o disposte altre modalità di riconoscimento.

Art. 22 Opzioni da ordinamenti previgenti

1. A seguito dell'entrata in vigore di un nuovo ordinamento didattico, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore è assicurata la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti. Qualora il Corso di studio preveda frequenza obbligatoria, gli studenti possono concludere il corso e ottenere il rilascio del relativo titolo con ordinamento previgente solo se hanno acquisito la frequenza per tutti gli insegnamenti previsti.
2. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di chiedere l'opzione al nuovo ordinamento o l'iscrizione ad altro Corso di studio secondo l'ordinamento vigente al momento della domanda.
3. In caso di ammissione ad una coorte precedente all'anno di immatricolazione o iscrizione, si applica l'ordinamento vigente in quell'anno.
4. La domanda di opzione al nuovo ordinamento o di cambio Corso è presentata secondo le scadenze stabilite da apposito decreto Rettorale.

Art. 23 Strutture didattiche e strutture di raccordo

1. Le strutture didattiche dell'Università sono i Dipartimenti, i quali si raggruppano in strutture di raccordo denominate Scuole di Ateneo.
2. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di tali strutture sono approvate dagli Organi competenti, secondo le procedure indicate dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Le norme relative al funzionamento delle Scuole, dei loro organi interni e delle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche sono contenute in apposito Regolamento adottato secondo le indicazioni statutarie.
4. L'elenco delle strutture è pubblicato nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente Regolamento. La modifica dell'Allegato 1 contenente tale elenco verrà disposta direttamente con decreto del Rettore.

Art. 24 Norme transitorie

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai previgenti ordinamenti didattici laddove non diversamente disposto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento e il Consiglio degli studenti e sono emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore. Le modifiche, qualora non diversamente disposto, hanno efficacia dall'inizio dell'anno accademico successivo alla loro emanazione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari interne in contrasto con esso.

ALLEGATO 1

L'Università degli Studi di Padova è costituita dai seguenti Dipartimenti:

AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE - DAFNAE
BENI CULTURALI: ARCHEOLOGIA, STORIA DELL'ARTE, DEL CINEMA E DELLA MUSICA (DBC)
BIOLOGIA (DiBio)
BIOMEDICINA COMPARATA E ALIMENTAZIONE (BCA) DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO (DPCD)
DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO-DiPIC FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)
FISICA E ASTRONOMIA "GALILEO GALILEI" - DFA
GEOSCIENZE
INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - ICEA
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - DEI
INGEGNERIA INDUSTRIALE - DII
MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA" - DM
MEDICINA - DIMED
MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE - MAPS
MEDICINA MOLECOLARE - DMM
NEUROSCIENZE - DNS
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE - DPSS PSICOLOGIA GENERALE - DPG
SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO - SDB
SCIENZE BIOMEDICHE - DSB
SCIENZE CARDIO- TORACO-VASCOLARI E SANITA' PUBBLICA SCIENZE CHIMICHE - DiSC
SCIENZE CHIRURGICHE ONCOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE- DiSCOG
SCIENZE DEL FARMACO - DSF
SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO" (DSEA) SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI - SPGI
SCIENZE STATISTICHE
SCIENZE STORICHE, GEOGRAFICHE E DELL'ANTICHITA' (DiSSGeA)
STUDI LINGUISTICI E LETTERARI (DISLL)
TECNICA E GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI - DTG TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI (TESAF)

Presso l'Università degli Studi di Padova sono istituite le seguenti Strutture di raccordo denominate Scuole di Ateneo:

AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA
ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA
INGEGNERIA
MEDICINA E CHIRURGIA
PSICOLOGIA
SCIENZE
SCIENZE UMANE, SOCIALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE